

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2272)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

di concerto col Ministro dei Trasporti

(SIGNORILE)

col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(GULLOTTI)

e col Ministro dell'Ambiente

(DE LORENZO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987,
n. 85, recante provvedimenti urgenti per la disciplina e la
decongestione del traffico urbano

ONOREVOLI SENATORI. — I problemi del traffico urbano, determinati in primo luogo dalle caratteristiche del tessuto urbano delle nostre città, non integrato da infrastrutture adeguate ai crescenti flussi di traffico nè alleggerito da scelte urbanistiche di sviluppo, sono resi particolarmente gravi dalla diffusa inosservanza delle norme sulla circolazione stradale.

Particolarmente incidente nella congestione delle strade nelle città è la inosservanza dei divieti di sosta dei veicoli che provocano il restringimento od anche la strozzatura delle carreggiate con conseguente intralcio e code.

Allo scopo di ovviare a tale grave inconveniente si è predisposto il presente provvedimento che contiene misure di deterrenza (aumento sanzioni), ma anche precisi obblighi per le amministrazioni comunali, propeedeutici all'adozione di misure organiche postulanti, *in primis*, la pianificazione urbana. Tali misure concernono la individuazione delle zone, in specie nei centri storici, considerate oggetto di particolare tutela per le quali possano applicarsi le sanzioni più elevate, ed inoltre la destinazione integrale dei proventi delle contravvenzioni a detti divieti alla realizzazione di strutture per la sosta ed il parcheggio.

Si istituisce inoltre il parchimetro come strumento essenziale per l'uso temporaneo degli spazi di sosta e si introducono nuove ipotesi di rimozione forzata del veicolo non previste dal codice stradale del 1959.

In particolare, l'articolo 1 prevede la triplicazione delle vigenti sanzioni per l'inosservanza dei divieti di sosta, di direzioni obbligatorie, di uso indebito delle corsie riservate, eccetera.

Nelle aree di particolare interesse ambientale o storico o in quelle in cui più grave è l'inquinamento atmosferico, individuate dalle amministrazioni comunali, è disposto il raddoppio o la triplicazione delle sanzioni nella misura già aumentata.

L'articolo 2 concerne la definizione delle aree da tutelare, evidenziate con particolare segnaletica. L'ampia autonomia nella definizione di queste zone è coerente con i poteri di intervento urbanistico propri delle amministrazioni locali.

L'articolo 3 prevede che i comuni possano riservare aree di sosta con parchimetri a pagamento, anche senza la custodia del veicolo.

L'articolo 4 dispone che le sanzioni pecuniarie pagate per divieto di sosta, nonchè i proventi dei parchimetri debbano essere esclusivamente destinati al potenziamento del servizio di sosta e parcheggio.

L'articolo 5 dispone la rimozione forzata dei veicoli abusivamente in sosta entro le zone particolarmente tutelate, nonchè sui marciapiedi e sulle corsie riservate.

L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

*

**

Il provvedimento viene ora sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85, recante provvedimenti urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1987.

Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85, recante provvedimenti urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla modifica di talune disposizioni contenute nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per il controllo dell'andamento della circolazione stradale nei centri urbani congestionati dal traffico, ai fini della sicurezza stradale, della tutela della pubblica salute e della conservazione dell'ambiente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme di cui agli articoli 4, 17 e 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono triplicate.

2. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, le sanzioni, quali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono raddoppiate per le violazioni alla disciplina della sosta, del parcheggio e dell'uso delle corsie riservate a determinati veicoli e triplicate per le violazioni alla disciplina dell'accesso regolamentato.

3. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è abrogato.

4. Il primo comma dell'articolo 138 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per le violazioni alle presenti norme per le quali è stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione una somma pari ad un quarto del massimo stabilito».

Articolo 2.

1. Le amministrazioni comunali delimitano le zone di cui all'articolo 1, comma 2, con deliberazione del consiglio immediatamente esecutiva, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale, nonché sul territorio.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 2, le relative zone sono indicate mediante la segnaletica stradale stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nell'ambito delle zone di cui al comma 1, le amministrazioni comunali hanno facoltà di riservare superfici di sosta per veicoli privati ai soli residenti a titolo gratuito ovvero oneroso.

Articolo 3.

1. All'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono apportate le integrazioni seguenti.

2. Al quinto comma è aggiunta la seguente lettera:

«d) subordinare la sosta al pagamento di una somma da riscuotere a mezzo di dispositivi atti al controllo della sosta stessa limitata ad un predeterminato periodo temporale, anche senza la custodia del veicolo».

3. All'ottavo comma è aggiunto il seguente periodo: «È fatto obbligo ai comuni che installano sulle strade i dispositivi a pagamento, di cui al precedente quinto comma, di provvedere affinché in adiacenza o prossimità di dette strade vi siano aree di superfici equipollenti destinate alla sosta non a pagamento». Tale obbligo non sussiste nelle zone definite «A» dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, nonché in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente delimitate dal comune, nelle quali sussistano le valutazioni e le esigenze analoghe a quelle previste dall'articolo 2.

4. Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

«La stessa sanzione si applica a chiunque usufruisca arbitrariamente del rinnovo del periodo di sosta predeterminato dai dispositivi di controllo.

Ai sensi e per gli effetti di cui al nono comma l'inizio e la fine delle zone disciplinate con i dispositivi di cui al quinto comma sono evidenziati con segnali stradali stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto».

Articolo 4.

1. Al terzo comma dell'articolo 139 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: «I comuni destinano integralmente i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme sulla sosta ed il parcheggio entro i centri abitati al miglioramento e potenziamento delle aree e delle strutture attrezzate per la sosta ed il parcheggio. Analoga destinazione hanno le somme riscosse a mezzo dei particolari dispositivi previsti dal precedente articolo 4, quinto comma, lettera d), al netto delle spese di gestione».

Articolo 5.

1. La rimozione forzata di cui al sesto comma dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, si attua anche per i veicoli in sosta sulle corsie riservate ai mezzi pubblici collettivi o individuali, sulle aree riservate agli invalidi e sui marciapiedi.

2. Nelle zone di cui all'articolo 2 l'inosservanza dei divieti di sosta comporta la rimozione forzata dei veicoli dei trasgressori.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1987.

COSSIGA

CRAXI — NICOLAZZI — SIGNORILE —
GULLOTTI — DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI